

NUOVO STATUTO DELLA
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
denominata
"IMPEGNO RURALE"
(-Alghero-S.M.La Palma-)

testo conforme al dlgs 117/2017
approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data

3 Gennaio 2023
con delibera n° 01/23

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e delle normative vigenti in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: IMPEGNO RURALE che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'acronimo OdV viene utilizzato successivamente all'avvenuta iscrizione al Runtts.

L'ASSOCIAZIONE "IMPEGNO RURALE" ha sede legale in via Sila 17/19 nel Comune di ALGHERO (SS) Reg. Santa Maria La Palma

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'Organizzazione di Volontariato IMPEGNO RURALE è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell' Organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Preleggi al Codice Civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è sono:

art. 5 comma 1 lettera a.) del dlgs 117/2017: iniziative, interventi ed eventuali servizi di carattere e finalità sociale volti a favorire il contrasto a situazioni di emarginazione ed esclusione. Mediante attività finalizzate ad opere di solidarietà, di coesione e condivisione negli ambiti rurali di appartenenza, tra famiglie, tra diversi gruppi sociali, anche di provenienza extracomunitaria. Programmazione ed attuazione di iniziative ed eventi di solidarietà attiva e condivisa nella comunità rurale.

art.5 comma 1 lettera i.) del dlgs 117/2017 : iniziative di carattere culturale, informative o formative finalizzate all'attenzione verso le problematiche relative alle

qualità della vita di relazione. E quindi con eventi musicali, corali e di intrattenimento vario. Promozione di iniziative volte alla conoscenza del patrimonio ambientale ed alla tutela e valorizzazione del paesaggio rurale. Nonché alla conoscenza delle metodologie elementari di protezione civile. Promozione della cultura del volontariato in ambito sociale, ricreativo e sportivo non agonistico con particolare riferimento agli obbiettivi statuari dell'Associazione,

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Indizione o promozione di incontri o riunioni concernenti le finalità statuarie.
- Promozione e/o partecipazione ad attività corsuali o formative specifiche sulla comunicazione e sulle misure di inclusione sociale promosse nell'ambito rurale di appartenenza e nell'intero territorio comunale.
- Supporto, assistenza e collaborazione proattiva alle iniziative di carattere culturale e ricreativo ed agli eventi di carattere sportivo non agonistico, quale metodo educativo e formativo, in particolare, per i più giovani.
- Qualsiasi altra iniziativa mirata avente come finalità gli obiettivi sociali e culturali che l'Associazione si propone di realizzare con i propri programmi annuali.
- Rapporti di collaborazione, quando possibile, con le Pubbliche Istituzioni competenti e con altri Enti del Terzo Settore in conformità alle specifiche direttive del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate l'Organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Organizzazione di Volontariato IMPEGNO RURALE opera esclusivamente nel territorio della Regione Sardegna.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all' ASSOCIAZIONE IMPEGNO RURALE è deliberata dall'Organo di Amministrazione (-Consiglio Direttivo-) su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Possono essere ammessi con la qualifica di Soci Benemeriti sia persone fisiche che Enti del Terzo Settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante, né essere tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7
(Diritti e Doveri degli Associati)

I Soci dell'Organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- esaminare i Libri Sociali previa formale richiesta inoltrata al Presidente almeno n. 3 giorni prima;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'Ordine del Giorno delle Assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno DUE mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno;
- svolgere la propria attività in favore della Comunità e del Bene Comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8
(Qualità di Volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9
(Perdita della qualifica di Socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il Socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo.

L'Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

E' comunque ammesso ricorso al Giudice Ordinario.

ART. 10
(Gli Organi Sociali)

Sono Organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci
- Organo di amministrazione : Il Consiglio Direttivo
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale)
- Organo di revisione (eventuale)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'Assemblea)

E' composta dai Soci ed è l'Organo Sovrano dell'Associazione

E' presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o altro Delegato

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da suo sostituto mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, wstpp, telefono, divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal Libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell' Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'Assemblea :

- nomina e revoca i Componenti degli Organi Sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti;
- approva il Bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei Componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

Delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di UNA delega.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti . Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione : è il Consiglio Direttivo)

L'Organo di Amministrazione governa l' Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

E' formato da un numero dispari di 7 Componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati . Si applica l'articolo 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli Amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice Civile.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei Componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione presiede l'Organo di Amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti .

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l' Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

E' eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'Organo di Amministrazione.

Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, e riferendo agli stessi in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

ART. 17
(Organo di Controllo)

Sarà nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo Registro.

Il Componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

Sarà nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un Revisore Contabile iscritto al relativo Registro.

ART. 19
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell' ASSOCIAZIONE IMPEGNO RURALE sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20
(I Beni)

I beni dell' Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati , e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede sociale sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'Organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 ai fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale.

Nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22
(Bilancio)

I Documenti di Bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato IMPEGNO RURALE e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo Legale Rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede sociale.

ART. 25
(Personale retribuito)

L'organizzazione di Volontariato IMPEGNO RURALE può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito Regolamento adottato.

ART. 26
(Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti)

I Soci Volontari che prestano attività di Volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la Responsabilità Civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 27
(Responsabilità della Organizzazione)

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 28
(Assicurazione dell'Organizzazione)

L'Associazione di Volontariato IMPEGNO RURALE può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della Organizzazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del Patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto in Santa Maria La Palma il 3 Gennaio 2023

Presidente : Leidio Melis

Vice Presidente: Salvatore Samu

Segretario: Salvo R.

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSS UT SASSARI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 40
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 03/01/2023 REGISTRATO IL 10/01/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000040

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 92037250906 ASSOCIAZIONE IMPEGNO RURALE O.D.
ID. TELEMATICO: TWN23L000040000LC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 92037250906

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
VERBALE N. 1/2023 PER ADEGUAMENTO STATUTO NORMATIVA TS - G.D.